



ART. 12 ZONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE- FORESTALI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO E PER LA PROTEZIONE NATURALE.

ART. 12. 1 - DESTINAZIONE D'USO E CLASSIFICAZIONE.

a) Le zone, classificate negli elaborati grafici del P.R.G. come (a g), (a b) sono per il loro valore agro-forestale, paesistico e naturalistico, destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola, alla forestazione, al presidio umano sulle risorse fisiche e ambientali; nonchè alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

b) Esse costituiscono le aree agricolo-forestali ove si applicano le prescrizioni del P.T.C.P., dei piani di sviluppo agricolo e di assestamento forestale; nonchè ove hanno luogo le azioni di tutela idrogeologica, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, la disciplina dell'agriturismo ex. L.R. 28 agosto 1989 n. 39 e, infine, eventuali altri programmi e piani regionali di settore.

c) Le zone di cui sopra sono individuate e classificate negli elaborati grafici del P.R.G. e disciplinate nelle presenti Norme come segue:

- 1) zone agricole tradizionali (a g);
- 2) zone agricole boscate di protezione naturale (a b)

ART. 12. 2 - ZONE AGRICOLE TRADIZIONALI (ag)

a)

b) L'edilizia ammessa nelle zone (ag) è consentita per realizzare: l'abitazione ad esclusione delle parti di zona agricola ricadenti in ANI-MA e semprechè venga garantita una connessione tra abitazione e fondo agricolo; le costruzioni accessorie per la zootecnia, avicoltura e itticultura, per il ricovero e la conservazione dei prodotti e per la custodia degli attrezzi e macchinari; le costruzioni e impianti di natura tecnologica, funzionalmente connessi all'esercizio delle attività agricole, nei limiti e con le prescrizioni contenute nelle relative tabelle di zona.

Le concessioni edilizie, riguardanti nuove costruzioni o ampliamenti, superiori al 20% del volume lordo residenziale preesistente alla data di adozione della presente normativa, da adibire alla residenza possono essere rilasciate a condizione che:

- 1) Il lotto edificatorio abbia una superficie minima di 5.000 mq. contigui; la restante superficie può essere ottenuta anche da aree non contigue purchè entro un raggio di 500 mt.
- 2) La superficie asservita minima sia di 10.000 mq.
- 3) l'indice fondiario massimo sia di 0,03 mc./mq.

Per le costruzioni non residenziali connesse alla coduzione del fondo di cui al precedente comma b) l'indice di fabbricabilità fondiaria deve essere pari a 0,01 mc/mq.

4) le nuove costruzioni o gli ampliamenti siano realizzate senza coinvolgere le aree ove attualmente si constati la presenza di vegetazione boschiva di alto fusto; a tale proposito dovrà essere allegato agli elaborati necessari per ottenere la concessione edilizia un repertorio fotografico nel quale il professionista redattore del relativo progetto edilizio attesti, sotto la sua responsabilità, che esso rispecchia fedelmente lo stato di fatto dell'area interessata prima dell'intervento richiesto;